



COMUNE di BUSACHI

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - Busachi

Tel. 0783 62010 - 62274 - Fax 0783 62433 - P. IVA 00541880951

REGOLAMENTO

COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI

E

COMUNITA' INTEGRATA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 14/09/2017

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
PARTE I.....	4
COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI.....	
Art. 1. Natura e finalità del servizio	4
Art. 2. Destinatari e capacità ricettiva.....	4
PARTE II.....	5
COMUNITA' INTEGRATA.....	
Art. 3. Natura e finalità del servizio	5
Art. 4. Destinatari e capacità ricettiva.....	5
PARTE III.....	6
DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 5. Gestione.....	6
Art. 6. Ammissione ed ingresso degli ospiti	6
Art. 7. Documentazione	7
Art. 8. Permessi.....	8
Art. 9. Modalità di dimissioni	8
Art. 10. Decesso	9
Art. 11. Retta mensile e cauzione	9
Art. 12. Copertura assicurativa.....	11
Art. 13. Inserimenti temporanei	11
PRESTAZIONI - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.....	
Art. 14. Prestazioni garantite agli ospiti.....	11
Art. 15. Struttura organizzativa - Il personale.....	12
Art. 16. I servizi	16
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA.....	17
Art. 17. Corredo personale.....	17
Art. 18. Attività e tempo libero	17
Art. 19. Libertà religiosa.....	17
Art. 20. Rapporti con l'ambiente esterno	17
Art. 21. Rapporti con il personale	17
Art. 22. Orari	17
Art. 23. Diritti e doveri	17
Art. 24. Infrazioni e sanzioni disciplinari.....	18
Art. 25. Riunione degli ospiti.....	18
DISCIPLINA GENERALE	
Art. 26. Disciplina del volontariato	19
Art. 27. Accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.	19

PREMESSA

Il Comune di Busachi è proprietario di una struttura situata all'interno dell'aggregato urbano e ubicata in Via Giovanni XXIII n° 4, che dal 2007 è adibita a Comunità Alloggio per anziani.

Considerati i mutamenti sociali degli ultimi anni e le esigenze emerse durante la gestione del servizio, legate principalmente alla sempre maggiore necessità di garantire servizi residenziali alle persone non autosufficienti, l'Amministrazione Comunale intende istituire all'interno della struttura la Comunità Integrata, oltreché mantenere alcuni posti letto di Comunità Alloggio anziani.

Nello specifico, considerate le caratteristiche strutturali attuali dell'immobile e a seguito di successivi interventi in fase di programmazione, sarà possibile garantire i seguenti posti letto:

- n. 8 posti di Comunità Alloggio, dislocati al 1° piano della struttura;
- n. 17 posti di Comunità Integrata, suddivisi tra il piano terra e il primo piano della struttura.

La struttura di cui trattasi è formata da un unico corpo di fabbrica composto da tre piani:

1. Piano Seminterrato costituito da:

- camera mortuaria con sala d'attesa
- locale di sgombero
- servizio igienico
- lavanderia e stireria

2. Piano terra costituito da:

- ingresso con ricezione accoglienza
- n. 1 infermeria
- n. 1 servizio igienico
- n. 1 ufficio per il personale
- zona cucina:
- cucina, dispensa, sala lavaggio piatti
- bagno con doccia - n. 1 spogliatoio
- dispensa
- sala frigoriferi
- n. 3 sale soggiorno con mensa
- guardaroba
- n. 4 camere da letto: n. 1 doppia e n. 1 tripla.

3. Primo piano costituito da

- n. 1 sala attività e/o mensa
- n. 2 servizi igienici
- n. 13 camere da letto: n. 1 tripla - n. 3 doppie e n. 11 singole con annessi servizi.
- guardaroba

La struttura è priva di barriere architettoniche, sia interne (presenza dell'ascensore che collega i tre livelli) che esterne, in quanto per accedere al piano seminterrato e al piano terra sono presenti le rampe di accesso.

Il presente Regolamento disciplina la Comunità Alloggio Anziani e la Comunità Integrata, servizi rivolti agli anziani ed erogati in regime residenziale ed è articolato in n. 3 parti principali:

1. **Parte I: COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI**
2. **Parte II: COMUNITÀ INTEGRATA**
3. **Parte III: DISPOSIZIONI GENERALI**

PARTE I COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI

Art. 1 - Natura e finalità del servizio.

La Comunità Alloggio Anziani, situata in Via Giovanni XXIII, è una struttura assistenziale a carattere residenziale di dimensioni ridotte, destinata ad ospitare persone ultrasessantacinquenni ritenute idonee alla vita presso la medesima struttura, che per particolari condizioni psicofisiche e relazionali, non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo.

La struttura si impegna ad assicurare all'anziano condizioni di vita adeguate alla sua dignità garantendo e favorendo:

1. il soddisfacimento delle esigenze primarie;
2. il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica o il recupero delle capacità residue;
3. il soddisfacimento delle esigenze di relazione e socializzazione per il mantenimento dell'anziano attivo e bene inserito nel tessuto sociale.

La struttura si impegna, inoltre, a conseguire gli scopi dichiarati, anche con il coinvolgimento dell'anziano nella gestione della Comunità, assicurando il regolare accesso dell'anziano ai servizi territoriali, nonché assicurandogli frequenti contatti con i familiari e la comunità circostante, mediante relazioni interpersonali significative, quali iniziative ricreative e culturali che ne stimolino la creatività e la partecipazione.

Art. 2 - Destinatari e capacità ricettiva.

La Comunità Alloggio si configura come struttura residenziale per anziani che abbiano compiuto 65 anni di età e che siano ritenuti idonei alla vita presso la stessa comunità.

Il responsabile della struttura potrà derogare al requisito dell'età e dell'autosufficienza, previa acquisizione di adeguata certificazione medica del Sistema Sanitario Nazionale, nei casi in cui riterrà sussistenti obiettive ed accertate ragioni di assoluta ed estrema gravità e/o urgenza, che impongano il ricovero nella Comunità Alloggio. In tal caso, l'inserimento potrà avere una durata massima di n. 3 (tre) mesi, al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza e l'individuazione di nuove risorse e soluzioni definitive per l'utente.

Entro il limite della sua dotazione, nonché dei posti disponibili, l'ammissione alla struttura è riservata, prioritariamente ai residenti del Comune di Busachi e, successivamente, ai non residenti, impossibilitati a soddisfare i bisogni primari nel proprio domicilio, i cui familiari non siano in grado di provvedervi e che non possono essere affidati a famiglie, gruppi para familiari o persone singole.

La permanenza nella struttura di soggetti anziani, cui è sopraggiunta una condizione di non autosufficienza, successivamente all'inserimento, sarà garantita mediante il trasferimento dell'ospite presso la Comunità Integrata, ubicata nella medesima struttura, nella quale sarà garantita l'erogazione di prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni mediche ed infermieristiche programmate, volte al mantenimento ed al miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.

Nel caso in cui l'utente o un suo familiare rifiuti lo spostamento dalla Comunità Alloggio alla Comunità Integrata, non sarà possibile consentire la permanenza nella Comunità Alloggio di soggetti anziani in condizioni di non autosufficienza. La comunità alloggio potrà ospitare un massimo di **n. 8** (otto) utenti.

PARTE II COMUNITA' INTEGRATA

Art. 3 - Natura e finalità del servizio

La Comunità Integrata per anziani è una struttura residenziale destinata ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio. La comunità integrata è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, residenziale e prestazioni programmate mediche ed infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.

La struttura si impegna ad assicurare all'anziano condizioni di vita adeguate alla sua dignità garantendo e favorendo:

1. il soddisfacimento delle esigenze primarie;
2. la promozione dell'autonomia psico-fisica o il recupero delle capacità residue;
3. il soddisfacimento delle esigenze sanitarie, di relazione e di socializzazione per il mantenimento dell'anziano attivo e bene inserito nel tessuto sociale, anche attraverso la realizzazione di interventi mirati al superamento di tutti gli stati di emarginazione e di esclusione sociale.

Considerata la tipologia dell'utenza che può essere inserita nelle Comunità Integrate, l'organizzazione del servizio presuppone una forte integrazione tra la componente socio - assistenziale (prevalente) e la componente sanitaria - riabilitativa, attraverso uno stretto coordinamento con la ASL competente territorialmente.

Art. 4 - Destinatari e capacità ricettiva.

La Comunità Integrata si configura come struttura residenziale per anziani non autosufficienti, che hanno compiuto 65 anni di età e che non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso la propria famiglia.

In deroga all'età minima di ammissione e, qualora vi sia la disponibilità dei posti, è possibile inserire temporaneamente persone che si trovino in una situazione di assoluta ed estrema gravità e/o urgenza (grave disagio familiare e/o sociale, ecc.) per i quali si renda necessario il collocamento in una struttura residenziale. In tal caso, l'inserimento che potrà avere una durata massima di 3 mesi, al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza e l'individuazione di nuove risorse e soluzioni definitive per l'utente, è subordinato alla presentazione di adeguata documentazione medica e di una relazione/richiesta da parte del Servizio Sociale del comune di residenza.

Entro il limite della sua dotazione, nonché dei posti disponibili, l'ammissione alla struttura è riservata, prioritariamente ai residenti del Comune di Busachi e, successivamente, ai non residenti, impossibilitati a soddisfare i bisogni primari nel proprio domicilio, i cui familiari non siano in grado di provvedervi e che non possono essere affidati a famiglie, gruppi para-familiari o persone singole.

La condizione di "*non autosufficienza*" deve essere certificata dal Medico di Medicina Generale ed è intesa come incapacità nella mobilità, nello svolgimento delle attività quotidiane, nei rapporti sociali, dalla quale discende l'impossibilità di autogestione e di utilizzazione autonoma dei servizi territoriali.

La persona invalida può, comunque, essere accolta solo se il servizio medico accerti che l'assistenza sanitaria praticata nella struttura sia confacente alle necessità del richiedente.

La Comunità Integrata di Busachi può ospitare un massimo di **n. 17** (diciassette) utenti.

PARTE III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Gestione.

L'Amministrazione Comunale provvede alla gestione della Comunità Alloggio e della Comunità Integrata per anziani mediante il convenzionamento in regime di accordo contrattuale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b), punto 2) della L.R. 23.12.2005, n. 23 e la concessione del servizio, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Il Comune si riserva di effettuare, con l'ausilio dell'Assistente Sociale del Comune, tutti gli accertamenti ed i controlli prescritti dalla legge, nonché quelli che, comunque, ritenga opportuno effettuare per assicurare che da parte del soggetto gestore siano osservate tutte le clausole contrattuali.

Art. 6 - Ammissione ed ingresso degli ospiti

Le ammissioni avvengono secondo le seguenti modalità:

1. COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI. L'ammissione in Comunità Alloggio Anziani può avvenire su richiesta degli interessati, dei loro familiari, dell'Amministratore di Sostegno o del Tutore, su segnalazione dei servizi sociali e/o sanitari, competenti per territorio di residenza e, infine, di chiunque ne abbia interesse con il consenso dell'interessato.

2. COMUNITA' INTEGRATA. L'ammissione in Comunità Integrata può essere effettuata su richiesta del PUA (Punto Unico di Accesso), previa valutazione ed accertamento della tipologia del bisogno da parte dell'UVT (Unità di Valutazione Territoriale), che devono operare sempre congiuntamente alla persona e/o alla famiglia, secondo quanto previsto dalla Del. G.R. n° 7/5 del 21.02.2006.

Per l'ammissione di un ospite è necessario compilare il modulo di domanda predisposto dall'organismo gestore ed allegare la seguente documentazione:

1. Nel caso di richiesta di inserimento in COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI:

- Il certificato del Medico di Medicina Generale che attesti l'idoneità della persona da inserire in Comunità Alloggio Anziani. Dal certificato medico deve risultare che l'utente non presenti infermità tali da richiedere assistenza e cure di carattere particolare.

- La dichiarazione, sottoscritta dal richiedente o da chi esercita la potestà parentale, la tutela o curatela, relativa alla situazione economica e patrimoniale (pensioni, dichiarazione dei redditi, ISEE, etc.), contenente l'impegno alla corresponsione della retta, all'accettazione del regolamento comunale e del regolamento interno, al pagamento delle spese sanitarie, funerarie e di quelle riguardanti il vestiario;

- Copia di un documento di identità, in corso di validità, del codice fiscale, la tessera di assistenza sanitaria, il certificato di residenza e di famiglia o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, il tesserino di esonero dal ticket sanitario.

2. Nel caso di richiesta di inserimento in COMUNITA' INTEGRATA:

- La Valutazione Multidimensionale ed autorizzazione all'inserimento rilasciata dall'UVT del Distretto Sanitario al quale appartiene il comune in cui risiede l'utente;

- La dichiarazione, sottoscritta dal richiedente o da chi esercita la potestà parentale, la tutela o curatela, relativa alla situazione economica e patrimoniale (pensioni, dichiarazione dei redditi, ISEE, etc.) contenente l'impegno alla corresponsione della retta, all'accettazione del regolamento comunale e del regolamento interno, al pagamento delle spese sanitarie, funerarie e di quelle riguardanti il vestiario;

- Copia di un documento di identità, in corso di validità, del codice fiscale, la tessera di assistenza sanitaria, il certificato di residenza e di famiglia o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, il tesserino di esonero dal ticket sanitario.

Qualora il richiedente, non disponga di soggetti che possano occuparsene direttamente, il coordinatore della Comunità provvederà a tutti gli adempimenti sanitari e assistenziali necessari a perfezionare la pratica di ammissione in comunità.

Le richieste di inserimento devono essere inoltrate in forma cartacea, direttamente al soggetto gestore che dovrà provvedere a protocollarle e registrarle in ordine cronologico. Le domande pervenute e la relativa documentazione saranno esaminate dal Responsabile dell'organismo gestore entro 2 (due) giorni dalla presentazione e, nei successivi 5 (cinque) giorni, sarà data al richiedente comunicazione scritta in merito all'esito della domanda, motivando l'eventuale diniego.

In mancanza di posti disponibili, le richieste di ammissione, accolte positivamente dal Responsabile della struttura, saranno inserite in un apposito elenco che avrà la validità per anni 1 (uno) e avente efficacia di "*graduatoria dei richiedenti*".

Ai fini della predisposizione della graduatoria, di cui al punto precedente, avranno priorità gli anziani residenti e, successivamente, quelli originari del Comune di Busachi, rispetto agli altri richiedenti. In tutti gli altri casi, l'ordine di presentazione della domanda di inserimento sarà l'unico criterio per l'ammissione e per la formazione della lista d'attesa. All'ordine cronologico si potrà derogare solo per ragioni di estrema gravità ed urgenza, previo parere dell'Assistente Sociale del Comune di Busachi.

Le domande di inserimento saranno archiviate in forma cartacea.

Art. 7 - Documentazione.

Ogni ospite dovrà avere una sua cartella personale, contenente i dati sociali e sanitari, copia dei documenti di identità e l'insieme delle certificazioni presentate all'atto della richiesta di inserimento e, nello specifico:

- una cartella sanitaria nella quale andranno annotate tutte le informazioni anagrafiche e sanitarie dell'ospite, dal suo ingresso fino alla dimissione, la terapia farmacologica, eventuale scheda glicemica per gli ospiti affetti da diabete, esami ematochimici, strumentali e radiografici, effettuati e relativi referti;

- una cartella amministrativa, contenente la seguente documentazione: certificato di nascita, residenza e stato di famiglia; fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale; autocertificazione attestante le risorse economiche di cui è titolare l'utente, corredata da fotocopia dell'ultima Certificazione Unica (CU) rilasciata dall'INPS o altro istituto di previdenza (per quanto riguarda la pensione); dichiarazione di impegno al pagamento della retta e di eventuali oneri derivanti dal decesso del congiunto o di compartecipazione al pagamento della medesima, nei casi in cui sia prevista la compartecipazione da parte dei familiari e parenti prossimi o da parte del comune di residenza; fotocopia dell'eventuale verbale di accertamento dell'invalidità civile.

Per ogni ospite sarà definito il piano assistenziale individualizzato che conterrà l'insieme delle prestazioni da erogare a favore dello stesso. Il piano sarà controfirmato dall'ospite o da un suo familiare e sarà soggetto a revisione semestrale, con apposita valutazione delle condizioni di autosufficienza.

Il Responsabile della struttura dovrà trasmettere mensilmente al Servizio sociale comunale una relazione che riporti, tra l'altro, l'aggiornamento sugli ospiti presenti e le attività svolte durante il periodo.

Il piano assistenziale individualizzato degli ospiti della COMUNITA' INTEGRATA sarà integrato con la pianificazione delle prestazioni di carattere sanitario e socio - sanitario da concordare con i soggetti territorialmente competenti.

Tutta la documentazione relativa agli ospiti e alla vita comunitaria deve essere predisposta, conservata ed aggiornata all'interno della struttura, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di privacy ed è assoggettata al segreto professionale ed al segreto d'ufficio.

Nello specifico, la documentazione deve comprendere:

- ✓ Cartelle personali, contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;
- ✓ Registro delle terapie individuali degli ospiti;
- ✓ Piani personalizzati di assistenza predisposti in favore delle persone ospitate;
- ✓ Il registro delle presenze degli ospiti costantemente aggiornato;
- ✓ Diario per le annotazioni giornaliere, per ciascun ospite, dove annotare fatti e avvenimenti rilevanti, da utilizzare per le consegne fra gli operatori;
- ✓ L'organigramma e l'elenco del personale in servizio;
- ✓ Il registro delle presenze del personale dipendente, costantemente aggiornato con l'indicazione delle mansioni e dei turni di lavoro;
- ✓ Il registro delle presenze dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- ✓ Tabella dietetica esposta in cucina e nella sala da pranzo, approvata dal competente servizio ASL;
- ✓ Libretti sanitari del personale operante nella struttura;
- ✓ Manuale di autocontrollo per l'HCCP;
- ✓ Ogni altro documento o attestato, previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e vigilanza igienico-sanitaria;
- ✓ Ogni altra documentazione richiesta dalla ASL competente per territorio.

Art. 8 - Permessi.

L'ospite può assentarsi fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni, anche non continuativi, per ogni anno solare, fermo restando l'obbligo del pagamento della retta mensile fissata.

Non si considera permesso l'assenza dal mattino alla sera, con il benestare del coordinatore.

L'ospite che desidera fruire del permesso deve avvisare il coordinatore, almeno 2 (due) giorni prima, lasciando il proprio recapito, nonché motivare la durata dell'assenza.

Vengono rilasciati permessi speciali e straordinari a coloro che debbano recarsi in luogo di cura, sempre che ciò sia comprovato da certificato medico competente, secondo le norme vigenti; per tali periodi, gli ospiti non sono esonerati dal versamento della retta.

Al fine di un reale riscontro, dovranno essere annotate le assenze nel registro delle presenze. L'allontanamento arbitrario dalla comunità ed il prolungamento del permesso, equivalgono alla rinuncia al posto.

Art. 9 - Modalità di dimissioni.

Ogni persona inserita nella struttura fruirà di un periodo di permanenza in prova della durata di n. 30 (trenta) giorni, durante i quali si potrà valutare il vicendevole gradimento della vita comunitaria, per poi poter rendere definitivo l'inserimento.

L'ospite potrà recedere dalla sua scelta iniziale e decidere di rinunciare al soggiorno in comunità in qualsiasi momento, dandone comunicazione con un preavviso scritto da consegnare al soggetto gestore di almeno n. 5 (cinque) giorni, senza obbligo di motivazione. In tal caso, l'ospite pagherà esclusivamente la retta relativa al periodo di permanenza.

Nel caso in cui non vengano dati i 5 (cinque) giorni di preavviso, l'ospite è tenuto al pagamento dell'intera mensilità.

Le dimissioni dalla struttura possono essere disposte:

– su richiesta del soggetto interessato, di un familiare, sempre con il consenso dell'interessato, o di chi ne esercita la tutela;

– su provvedimento del responsabile della Comunità Alloggio e/o della Comunità Integrata, in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

a) accertata incompatibilità alla vita comunitaria ed alle regole di convivenza;

b) recidiva nella trasgressione al presente regolamento, dopo tre infrazioni;

c) gravi motivi disciplinari o morali;

d) morosità. Si precisa, a tal proposito, che si intende moroso l'ospite che non abbia provveduto al pagamento di n. 1 (una) retta mensile. L'allontanamento dell'ospite moroso dovrà essere preceduto dalla messa in mora.

e) assenza ingiustificata superiore ai 15 (quindici) giorni.

f) limitatamente agli ospiti della COMUNITA' ALLOGGIO, per il sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza e rifiuto dell'ospite a trasferirsi nella Comunità Integrata o mancata autorizzazione dell'UVT competente.

Le dimissioni non volontarie devono essere disposte con provvedimento motivato del responsabile della struttura.

Art. 10 - Decesso.

Il decesso di un ospite deve essere comunicato entro 24 ore al Comune di Busachi, specificando la causa della morte e tutte le altre notizie, comunque, ritenute utili.

Nel caso in cui l'ospite defunto non abbia provveduto in vita a disporre una somma di denaro per le proprie esequie e non abbia parenti, le spese funerarie devono essere sostenute dal Comune di originaria residenza dell'anziano, anche qualora la persona ospitata ottenga, successivamente all'inserimento in comunità, la residenza nel Comune di Busachi.

Per quanto riguarda gli oggetti, la cauzione, di cui al successivo art. 11, o altro, di proprietà dell'anziano deceduto, si provvederà alla restituzione agli eredi legittimi, entro 10 (dieci) giorni dal decesso, nel caso in cui non sia stata espressa specifica volontà dall'anziano in vita.

Trascorso un anno dal decesso, gli effetti personali del defunto non ritirati (escluse eventuali somme di denaro ed oggetti preziosi) saranno distrutti.

Art. 11 - Retta mensile e cauzione

Per l'inserimento nella Comunità Alloggio e nella Comunità Integrata è necessario versare, all'atto dell'inserimento nella struttura, una cauzione pari a n. 1 (una) retta mensile oltre alla retta, o rateo della stessa, del mese di inserimento, calcolato in base al numero dei giorni intercorrenti tra la data di inserimento e la fine del mese. La cauzione sarà restituita all'anziano o agli aventi diritto al momento delle dimissioni dalla struttura e dopo aver saldato eventuali spese a carico dell'ospite, comprese le spese funerarie.

L'importo della retta mensile è stabilito dal gestore nell'offerta tecnica gestionale, presentata in sede di gara per la concessione della struttura. La retta è successivamente adeguata alle variazioni degli indici ISTAT di riferimento, pubblicati annualmente nella Gazzetta Ufficiale, previa comunicazione all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune e successiva approvazione da parte della Giunta Comunale. Sia la cauzione che la retta mensile dovranno essere versate direttamente alla ditta concessionaria.

La retta mensile dà diritto all'assegnazione del posto letto in stanza singola o doppia o tripla, al vitto, alla pulizia della biancheria, anche personale, alla pulizia dell'ambiente, alla pulizia personale, all'assistenza generica, al servizio di barberia (rasatura della barba n. 2 volte/settimana), al servizio di parrucchiere (spuntatura e messa in piega dei capelli n. 1 volta al mese), nonché fruire di tutte le iniziative di carattere socio-sanitario, di riabilitazione, di vita collettiva e di animazione e di tutti i servizi generali disposti dall'amministrazione comunale.

La retta dovrà essere corrisposta anche in caso di assenza temporanea (es. ricovero in ospedale).

La retta è rimborsabile in caso di decesso nel mese in corso, mentre non è rimborsabile nel caso in cui la persona chieda le dimissioni dalla struttura prima della fine del mese in corso e senza il preavviso di n. 5 (cinque) giorni, di cui all'art. 9 del presente regolamento.

L'ospite è tenuto a pagare la retta con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura e godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, etc.);

Agli utenti, in ogni caso, deve essere garantita la disponibilità di una quota del proprio reddito, pari al 10% e, comunque, non inferiore a € 50,00 mensili, calcolata al netto di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria, per far fronte a spese personali.

Nel caso degli ospiti inseriti presso la COMUNITA' INTEGRATA, la ASL territorialmente competente provvede periodicamente a liquidare alla ditta affidataria della concessione la quota sanitaria degli inserimenti, previa presentazione di regolare fattura.

A tal proposito, si precisa che il soggetto gestore del servizio non si assume nessun onere per prestazioni specialistiche ed ospedaliere a favore degli ospiti. Le spese relative a necessità personali o che non rientrano tra quelle a carico del SSN (ticket relativi ai medicinali, ad indagini diagnostiche, di laboratorio, etc.) sono a totale carico delle persone ospitate nella struttura.

Nel caso in cui il reddito e le disponibilità patrimoniali personali del richiedente siano insufficienti a coprire l'importo mensile della retta, sarà obbligo dei soggetti tenuti per legge all'assistenza di provvedere all'integrazione dovuta. In questo caso, l'ospite non potrà essere accolto fino a quando non pervenga l'impegno per iscritto dei soggetti tenuti per legge all'assistenza.

Se l'ospite non ha familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, il Comune in cui l'utente risiede, al momento dell'inserimento presso la Comunità Alloggio, dovrà effettuare apposita dichiarazione attestante la disponibilità al pagamento della cauzione e delle rette mensili o dell'eventuale integrazione della stessa rispetto alla quota versata dall'ospite.

Annualmente lo stesso Comune di residenza dell'utente dovrà provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa e all'invio di tale atto al Coordinatore della struttura.

Qualora l'integrazione della retta venga a gravare sul comune di residenza dell'assistito, l'imputazione di tale onere non viene modificata nel caso che la persona ospitata ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza nel Comune di Busachi.

L'ospite potrà rilasciare al coordinatore della struttura la delega necessaria per la riscossione della pensione, nonché l'autorizzazione al versamento dell'importo della retta convenuta.

La retta deve essere corrisposta mensilmente ed anticipatamente in coincidenza con il pagamento delle pensioni o qualsiasi altra indennità da parte dell'INPS o altri Istituti e, comunque, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese.

Art. 12 - Copertura assicurativa

L'aggiudicatario del servizio è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura da rischi per infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale e dai volontari che collaborano.

Art. 13 - Inserimenti temporanei

Sono considerati inserimenti temporanei quelli effettuati per un massimo di n. 3 (tre) mensilità.

Per gli inserimenti aventi durata inferiore ad una mensilità l'importo della retta sarà calcolato in base al numero dei giorni intercorrenti tra la data di inserimento e la fine del mese. In tal caso, la cauzione, che dovrà essere versata al momento dell'inserimento, dovrà essere pari all'importo dovuto per il breve periodo di permanenza in Comunità Alloggio.

Relativamente alle modalità di inserimento e dimissione dalla struttura, nonché della restituzione della cauzione, si applicano le disposizioni previste per gli inserimenti ordinari.

PRESTAZIONI - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 14 - Prestazioni garantite agli ospiti.

Nella Comunità Alloggio e nella Comunità Integrata sono garantite agli ospiti un complesso di prestazioni così articolate:

- 1. servizio residenziale** con l'utilizzo delle camere o unità alloggio, compresa la fornitura di biancheria piana ed effetti lettereci (lenzuola, federe, materassi, cuscini, asciugamani, coperte, etc.);
- 2. interventi di natura assistenziale** che comprende l'aiuto e la supervisione nella vestizione e svestizione, nell'igiene personale, nell'assunzione dei pasti ed in tutte le attività quotidiane della persona, bagno assistito, disbrigo pratiche previdenziali ed assistenziali, il servizio di barbiere/parrucchiera. Vanno inserite nelle attività di assistenza alla persona: il mantenimento delle relazioni umane interne ed esterne alla struttura e quant'altro occorra per il mantenimento o recupero delle capacità psico-fisiche;
- 3. interventi sanitari** comprendenti la fornitura di materiale sanitario previsto dalla normativa vigente agli aventi diritto (pannoloni, garze, cerotti, materiale antidecubito, etc.); la somministrazione della terapia farmacologia, anche iniettiva, posizionamento cateteri, prelievi, rilevazione parametri vitali, etc.; interventi fisioterapici e riabilitativi, finalizzati principalmente al mantenimento delle capacità funzionali e cognitive residue ed al rallentamento di processi patologici degenerativi/progressivi ad andamento cronico; la terapia occupazionale; il controllo dell'alimentazione; l'accompagnamento dell'utente presso strutture sanitarie pubbliche e/o private per visite mediche, effettuazione di esami clinici o ricoveri.
- 4. attività di educazione e animazione** che deve configurarsi come occasione e strumento di socializzazione e scambio di esperienze, volte anche a radicare maggiormente le persone nel proprio contesto territoriale e a sollecitare e promuovere la partecipazione attiva degli ospiti della comunità. La Struttura per anziani, attraverso le attività di educazione e animazione, deve essere inserita stabilmente nella vita comunitaria in cui è collocata, attraverso l'attuazione di concrete forme di interazione e scambio con tutti i soggetti, istituzionali e non e ricercando inoltre, forme innovative di collaborazione e messa in rete nel contesto locale e dei servizi (scuole, parrocchia, associazioni, etc.) e attraverso il coinvolgimento dei parenti.
- 5. servizio mensa**: prevede la fornitura di vitto completo, consistente in una prima colazione, il pranzo, lo spuntino pomeridiano e la cena, secondo le quantità ed i menù previsti dalla tabella

dietetica approvata dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, con la possibilità di effettuare diete particolari su prescrizione medica. Il menù settimanale sarà esposto nella sala pranzo;

6. **servizio di lavanderia, stireria e guardaroba** relativo alla biancheria personale degli ospiti, escluso lavaggio a secco che richiede un trattamento particolare i cui costi sono a carico dell'utente.

7. **pulizia e igienizzazione**: prevede la pulizia degli ambienti comuni, compresi gli spazi esterni e, nello specifico, la pulizia della cucina e rigovernatura del vasellame, delle pentole e stoviglie in uso, la pulizia delle camere e rifacimento letti, la pulizia dei bagni, delle scale e degli ascensori, curando in modo programmato la pulizia delle porte, delle finestre e dei corpi illuminati;

8. **assistenza religiosa** qualora sia richiesta dall'ospite.

Lo stato di salute dei singoli ospiti di entrambe le strutture viene seguito, ai fini terapeutici, dal medico di medicina generale convenzionata, scelto dal singolo ospite.

Sarà cura del soggetto gestore promuovere ogni rapporto con i servizi socio-sanitari, competenti per territorio, al fine di assicurare agli ospiti la fruizione di attività e prestazioni preventive, curative e riabilitative, nonché di informare periodicamente l'Amministrazione Comunale delle attività svolte, dei rapporti eventualmente attivati con soggetti esterni, degli obiettivi raggiunti nelle varie fasi, come descritte nel presente Regolamento.

Durante le ore notturne sarà garantito il servizio di assistenza e vigilanza, mediante l'impiego di Operatori Socio - Sanitari in numero adeguato agli ospiti presenti e secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia.

Art. 15 - Struttura organizzativa - Il personale.

Prima dell'inizio dell'attività, il soggetto gestore dovrà fornire l'elenco nominativo delle unità di personale, la loro qualifica, il nominativo del Responsabile della gestione e, altresì, dovrà comunicare con regolarità e tempestività ogni variazione relativa all'organico del personale ed agli ospiti inseriti.

Il personale che opera nella struttura sarà composto dalle seguenti figure professionali e nella misura rapporto operatori / utenti, come da disposizioni regionali vigenti:

- COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI:

1. N. 1 Coordinatore della struttura;
2. Operatori Socio - Sanitari (OSS) in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti ed in base alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria e, comunque, non inferiore a n. 1 Operatore socio - sanitario per n. 8 ospiti;
3. Personale ausiliario addetto ai servizi igienici generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti, etc.) nel numero minimo di due unità;
4. Educatore Professionale con presenza programmata per le attività più significative della vita comunitaria per almeno 30 ore settimanali;
5. N. 1 Cuoco.

- COMUNITA' INTEGRATA:

1. N. 1 Responsabile/Coordinatore della struttura;
2. N. 1 infermiere professionale;
3. Operatori Socio - Sanitari (OSS) in rapporto di n. 1 per n. 6 ospiti;
4. N. 1 Educatore professionale;
5. N. 1 Tecnico della riabilitazione;

6. Personale ausiliario addetto ai servizi igienici generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti, etc.) nel numero minimo di n. 2 unità;

7. N. 1 Cuoco.

L'impiego orario minimo del personale dovrà essere adeguato alle esigenze di un'ottimale gestione della struttura e sarà proporzionale al numero degli anziani ospitati.

Tutto il personale adibito alle attività e prestazioni individuate nel presente Regolamento deve essere in possesso di tutti i requisiti professionali idonei alla migliore e più efficace espletamento del servizio. Il personale impiegato deve essere fisicamente idoneo e di provata capacità professionale e di indubbia moralità.

In particolare, il personale competente dovrà:

- ⇒ effettuare, all'atto della presa in carico dell'utente, un'appropriata valutazione multidimensionale da parte di idonea équipe multidisciplinare composta dal personale competente operante nella struttura;
- ⇒ predisporre e rendere attivi, per ciascun ospite, programmi individuali a carattere psico-sociale ed infermieristico/riabilitativo da verificare periodicamente;
- ⇒ tenere una condotta riguardosa, corretta e rispettosa della personalità e del vissuto di ogni ospite, anche nei casi più difficili. È fatto divieto al personale di ricevere compensi o regali di alcun genere da parte degli ospiti e/o dei loro familiari.

L'organizzazione del lavoro deve prevedere momenti di lavoro in équipe, programmi annuali di formazione ed aggiornamento del personale e azioni di supervisione da attuare con l'impiego di professionisti esperti nel settore.

Deve essere garantita un'adeguata turnazione, nel rispetto del contratto di lavoro e del numero complessivo degli operatori previsti in organico.

È favorita la partecipazione di volontari, singoli o associati, alle attività rivolte a stimolare la vita di relazione degli ospiti ed il loro rapporto con il mondo esterno. L'eventuale coinvolgimento di volontari all'interno della struttura deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali. Le modalità di presenza del volontariato devono essere disciplinate dal soggetto gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Le funzioni generali del personale sono le seguenti:

1. Il Coordinatore/Responsabile della struttura ha la competenza organizzativa del personale ed è la persona incaricata del controllo gestionale del servizio, nonché il referente per i rapporti con i servizi del territorio, in particolare, quelli sanitari e socio - assistenziali (Ufficio Comunale di Servizio Sociale); garantisce il rispetto dei diritti dell'anziano nella comunità; ha compiti di progettazione e programmazione; aggiorna la documentazione personale degli ospiti; cura l'accoglienza degli ospiti; controlla, supervisiona e coordina i servizi assistenziali, tutelari, infermieristici e generali, intervenendo con opportuni provvedimenti di correzione, laddove si rendesse necessario; si occupa degli aspetti amministrativi della Comunità; informa il Comune sull'andamento delle attività ed ogni situazione che si verifica all'interno della Struttura, attraverso una dettagliata relazione periodica.

Nello specifico, il Coordinatore/Responsabile dovrà:

- garantire il coordinamento delle risorse umane che operano all'interno della struttura, creando le condizioni necessarie affinché ogni professionalità possa operare secondo le proprie competenze per il raggiungimento di obiettivi comuni;
- articolare la turnazione degli operatori coordinandola ed integrandola alla turnazione delle altre figure professionali che fanno parte del Gruppo di Lavoro, non escludendo altre figure essenziali come il Medico, etc.;

- convocare le riunioni d'équipe e stabilire l'O.d.G., garantendo la realizzazione delle decisioni operative maturate in seno al gruppo;
- garantire il mantenimento delle normali condizioni igieniche e di efficienza e sicurezza della struttura, curando la tempestiva attuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria.
- assicurare le forniture, confezionamento e somministrazione quantitativa e qualitativa dei pasti, nonché di quant'altro è necessario per il regolare svolgimento di tutti i servizi;
- assicurare il rispetto della tabella dietetica;
- chiamare, in caso di necessità o all'occorrenza, il medico di fiducia dell'ospite, fatti salvi gli accessi programmati settimanalmente;
- sovrintendere a che all'ospite vengano fornite le necessarie cure, come prescritte dal medico;
- verificare che agli ospiti siano fornite le necessarie prestazioni infermieristiche;
- curare l'approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico curante;
- organizzare, su ordine del medico curante o della guardia medica, l'eventuale trasporto dell'ospite nelle strutture ospedaliere e mantenere costanti i rapporti con lo stesso durante la degenza;
- accertarsi che gli ospiti sottoposti a particolari diete seguano il regime alimentare indicato dal medico prescrivente;
- vigilare sulla condotta disciplinare degli ospiti e del personale addetto alle varie prestazioni di lavoro;
- informare con tempestività i parenti e il Comune in caso di pericolo di vita o grave infermità dell'ospite;
- garantire il soddisfacimento delle scelte religiose;
- predisporre il programma di coordinamento delle eventuali attività di volontariato (riconosciuto ai sensi di legge);
- espletare il servizio di Segretariato Sociale (nei confronti dell'utente richiedente che sia privo di parenti);
- predisporre una cartella personale nella quale va inserita, di volta in volta, tutta la documentazione che possa comunque interessare l'ospite;
- ogni altra incombenza inerente l'attività di tale figura professionale.

2. L'Educatore, in possesso di Laurea in Pedagogia o Scienze dell'Educazione, avrà il compito di predisporre programmi individualizzati in favore degli anziani da concordare con l'équipe multidisciplinare, mirati al potenziamento delle capacità della persona e ad agevolare le relazioni tra gli anziani, con gli operatori, con i familiari e le istituzioni sociali.

L'educatore concorre alla programmazione, gestione e valutazione degli interventi ed attività ricreative e socio-culturali, atte a prevenire il disagio dell'età senile.

Partecipa con il Coordinatore alla stesura di programmi e progetti ed attua concretamente gli interventi programmati, accompagnando e sostenendo gli utenti, coinvolgendoli nelle attività, dopo attenta verifica delle loro potenzialità.

In particolare :

- si occupa dell'organizzazione del tempo libero degli utenti, attua opportune iniziative atte a stimolare e sollecitare gli interessi e le attività dei singoli e dei gruppi;
- stimola ed agevola i rapporti degli utenti con la comunità, con le rispettive famiglie e con l'ambiente esterno, adoperandosi per il superamento di eventuali conflitti e tensioni;
- aiuta gli utenti a superare le difficoltà quotidiane di natura personale e quelli inerenti ai rapporti con la famiglia o con la comunità esterna.

3. Gli Operatori Socio – Sanitari, in possesso della relativa qualifica, dovranno svolgere tutte le mansioni di assistenza diretta alla persona e, in particolare:

- ⇒ Prestare assistenza agli anziani nella cura giornaliera dell'igiene personale e in tutte le esigenze;
- ⇒ Assicurare la sorveglianza sia diurna che notturna;
- ⇒ Somministrare i pasti alle persone momentaneamente allettate;
- ⇒ Accompagnare gli anziani presso le strutture sanitarie, territoriali e non, anche con conduzione diretta dell'automezzo;
- ⇒ Collaborare con l'animatore nell'attività di animazione;
- ⇒ Somministrare i farmaci dietro indicazione del medico di base (e in sua assenza) e segnalare tempestivamente qualunque sintomo di patologia nell'anziano;
- ⇒ In caso d'urgenza ed assenza del responsabile della comunità, l'assistente provvede alla richiesta d'intervento di autoambulanza per il trasporto dell'anziano presso il pronto soccorso;
- ⇒ Svolgere ogni altra eventuale mansione o attività inerente la sua figura professionale.

Il servizio degli Operatori Socio - Sanitari dovrà essere articolato giornalmente, in modo tale da ricoprire tutto l'arco delle 24 (ventiquattro) ore, tenendo presente che al mattino, dovendosi fronteggiare normalmente maggiori incombenze, è necessaria la presenza di un maggior numero di operatori.

4. L'Infermiere Professionale è individuato come unico referente, nonché responsabile di ogni azione operativa, rispetto alla cura, riabilitazione e alla terapia dell'utente in cura. Tale azione operativa è esercitata nel rispetto delle prescrizioni dei medici e nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto professionale.

Tra le competenze specifiche rientrano:

- somministrazione e controllo della corretta assunzione di farmaci ed altre terapie;
- effettuazione e consegna dei prelievi per le analisi di laboratorio;
- assistenza per indagini strumentali;
- terapia iniettiva - assistenza e controllo alla fleboclisi;
- assistenza e controllo dei cateterizzati;
- registrazione della temperatura, misurazione della pressione arteriosa e del peso, controllo della dieta alimentare, applicazione di particolari fasciature, trattamento delle piaghe da decubito, terapia con l'uso di apparecchiature, inalazioni, medicazioni in generale e per problemi particolari (ulcere, ustioni, etc.);
- presa in carico del paziente, con la redazione di una cartella personale, all'interno della quale vengono annotate tutte le informazioni medico - sanitarie.

5. Il Cuoco dovrà espletare tutte le mansioni inerenti la propria qualifica professionale per la preparazione e confezionamento del vitto.

Il menù giornaliero viene predisposto secondo la tabella dietetica approvata dalla competente azienda ASL.

In particolare, il cuoco svolge le seguenti mansioni:

- assegna ai propri collaboratori i compiti ben definiti, in relazione alla qualifica rivestita ed al grado di preparazione e qualificazione professionale di ciascuno di essi;
- preleva dal magazzino i prodotti alimentari occorrenti per la confezione delle vivande e controlla dette merci sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo;
- provvede alla confezione ed alla cottura delle pietanze, anche per le diete segnalate dal dietologo o dal medico, nonché alla preparazione delle porzioni;
- è responsabile della ripartizione nei vari settori delle attrezzature da lavoro e della loro sistemazione, in modo da favorire l'economia dei movimenti e la sicurezza del personale;

- è responsabile dell'igiene e della pulizia dei locali della cucina e deve segnalare al coordinatore i lavori di manutenzione da effettuare;
- è, inoltre, responsabile dell'igiene e della pulizia degli utensili e delle stoviglie di cucina;
- predisporre una lista delle derrate alimentari da acquistare, con verifica dell'idoneità del prodotto con il controllo sia qualitativo che quantitativo.

6. Il personale addetto ai servizi generali, i cui compiti principali sono:

- aiuto nella preparazione dei pasti (colazione, pranzo, merenda, cena), secondo le disposizioni delle tabelle dietetiche rilasciate dal servizio di igiene pubblica della azienda Asl;
- accurata pulizia giornaliera dei locali interni ed esterni della struttura, comprese le attrezzature fisse e le cose mobili; degli ambienti adibiti a cucina e delle relative stoviglie. Periodicamente dovranno essere effettuate le pulizie straordinarie;
- lavaggio, eventuale rammendo e stiratura degli indumenti e della biancheria;
- manutenzione e pulizia del giardino, piccole manutenzioni delle strutture e degli impianti, disbrigo commissioni.

Art. 16 - I servizi.

La **COMUNITÀ ALLOGGIO** e la **COMUNITÀ INTEGRATA**, essendo strutture di tipo residenziale, devono garantire agli ospiti i seguenti servizi specifici:

1. **MENSA:** Nella comunità opera un servizio mensa (colazione, pranzo, merenda, cena). Il trattamento alimentare deve rispondere, per qualità e quantità, alle esigenze dietetiche delle persone ospitate. Il menù giornaliero è determinato secondo tabelle dietetiche predisposte dall'ASL competente per territorio ed è reso noto agli ospiti mediante affissione nella sala mensa.

I pasti saranno consumati, negli orari stabiliti, nelle apposite sale. Il pasto verrà servito in camera solo in caso di infermità o per altri motivi giustificati e previa autorizzazione del responsabile.

Solo in caso di particolari esigenze possono essere disposte diete diversificate e personalizzate secondo apposita prescrizione medica.

2. **ASSISTENZA MEDICA:** All'interno della comunità, in stretta collaborazione con il medico di base e delle strutture dell'ASL, sarà reso disponibile il servizio infermieristico per gli ospiti che ne avranno necessità.

Le prestazioni a carattere infermieristico verranno affidate a personale all'uopo abilitato.

Tutte le spese sanitarie non soggette a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, saranno a totale carico dell'ospite.

L'assistenza da parte dei medici di medicina generale, salvo espressa richiesta e/o urgenza, dovrà essere effettuata con cadenza settimanale in un orario concordato con il Coordinatore della struttura, sulla base delle esigenze degli ospiti e nel rispetto degli orari e dei ritmi della vita comunitaria.

3. **SERVIZI VARI:** Il gestore del servizio metterà a disposizione dell'ospite un servizio di guardaroba, lavanderia, rammendo e stireria, provvedendo ai cambi della biancheria personale, da bagno e da letto. Il cambio della biancheria personale avverrà ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza; il cambio della biancheria da letto ogni settimana, salvo i casi che richiedono maggiore frequenza.

4. **PULIZIA E RIASSETTO DELLE CAMERE:** Il personale previsto per la gestione della struttura, in base alle proprie competenze, provvederà alla pulizia ed al riassetto delle camere.

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA

Art. 17 - Corredo personale.

L'ospite della Comunità, all'atto dell'inserimento, dovrà essere munito di corredo personale idoneo e sufficiente, che gli verrà indicato dal coordinatore all'atto dell'ammissione. A seguito di nuove esigenze, provvederà all'acquisto lo stesso ospite con proprie risorse economiche o provvederanno i soggetti tenuti per legge agli alimenti.

Art. 18 - Attività e tempo libero.

L'ospite è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno, compatibilmente con la programmazione e gli orari della struttura, occupando il tempo in attività ricreative, culturali o sociali spontaneamente scelte. Nella comunità sarà disponibile un Educatore che organizzerà libere attività nei locali preposti e secondo gli orari stabiliti dal Coordinatore.

L'ospite, rispettando gli orari stabiliti, può frequentare liberamente i diversi ambienti a disposizione nella comunità (sala soggiorno, sala TV, giardino) e può utilizzare l'attrezzatura e/o materiale presente (televisione, radio, giochi vari, libri, riviste, etc.).

Art. 19 - Libertà religiosa.

Gli ospiti sono liberi di professare liberamente la propria fede religiosa.

Art. 20 - Rapporti con l'ambiente esterno.

L'ospite è libero di ricevere nella comunità parenti ed amici, può uscire negli orari stabiliti dal regolamento interno, predisposto da gestore.

È severamente vietato l'accesso dei visitatori nelle camere da letto, salvo speciale permesso del coordinatore, che verrà concesso in casi particolari, come ad esempio, la malattia di un ospite.

L'orario delle visite verrà comunque esposto e reso pubblico. I visitatori sono tenuti a presentarsi al personale di turno e parimenti a comunicare il momento dell'uscita dalla struttura.

Art. 21 - Rapporti con il personale.

E' vietata qualsiasi diversità di trattamento tra gli ospiti, non è ammesso dare mance, compensi o regali d'alcun genere al personale che opera nella comunità, né da parte degli ospiti né dei loro congiunti.

Eventuali reclami inerenti i servizi ed il personale addetto devono essere presentati direttamente al Coordinatore della struttura.

La libertà d'azione di ciascun ospite trova il solo limite nella libertà degli altri, per cui gli ospiti impronteranno il loro rapporto alla reciproca comprensione e solidarietà. L'ospite deve osservare le norme collettive secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 22 - Orari.

E' fatto obbligo rispettare gli orari di apertura e chiusura degli ingressi, l'orario dei pasti, di silenzio e di riposo. Gli orari stabiliti saranno affissi nel soggiorno.

Art. 23 - Diritti e doveri.

L'ospite potrà:

- arredare le pareti della stanza con fotografie e oggetti personali e sistemare i propri soprammobili con l'assenso del Coordinatore e purché gli oggetti, i soprammobili e gli effetti personali siano

disposti in modo tale da non arrecare danno alla struttura e da non creare pericolo per lo stesso anziano e per gli altri;

- usare, previa autorizzazione, apparecchi radio e TV, senza recare disturbo agli altri ospiti;
- soggiornare liberamente nella stanza da letto, fuorché nell'orario delle pulizie;

La direzione della struttura per sopravvenute esigenze della vita comunitaria o per mutate condizioni fisiche dell'ospite residente, può disporre il trasferimento in stanza diversa da quella assegnata al momento dell'ammissione;

L'ospite dovrà:

- tenere un comportamento serio e dignitoso, astenendosi in modo assoluto da schiamazzi e atteggiamenti che rechino disturbo agli altri. E' fatto divieto di propaganda e manifestazioni che possano in qualche modo disturbare e turbare la serenità ed il clima della convivenza all'interno della struttura;
- tenere in ordine gli oggetti di sua proprietà;
- curare attentamente la propria igiene personale;

E' assolutamente vietato agli ospiti la detenzione di armi da fuoco e da taglio di qualsiasi genere, anche se in possesso di autorizzazione. Gli eventuali trasgressori sono passibili di provvedimento disciplinare, fatta salva l'eventuale denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza;

È vietato all'ospite tenere nel proprio mobilio alcoolici, nonché materiale infiammabile quali fornelli, steariche, lumicini, etc..

Art. 24 - Infrazioni e sanzioni disciplinari.

Gli ospiti che non osservano le norme del presente Regolamento incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione semplice inflitta per lievi trasgressioni dal Coordinatore, mediante lettera all'interessato e per conoscenza all'Assistente Sociale del Comune;
- b) ammonizione solenne inflitta dal Coordinatore della struttura e comminata per recidiva nel comportamento che ha dato luogo all'ammonizione semplice, in seguito al comportamento poco riguardoso verso il Responsabile, il personale, gli altri ospiti o visitatori, o per condotta poco corretta in genere, sia all'interno che fuori dalla Comunità;
- c) dimissioni d'autorità inflitto dal Responsabile della Struttura, qualora si verifichi una o più delle seguenti situazioni:

1. recidiva nella trasgressione che ha dato luogo al provvedimento di ammonizione solenne;
2. comportamento offensivo minaccioso o violento nei riguardi del personale, degli altri ospiti o dei visitatori;
3. ubriachezza abituale e molesta;
4. comportamento ed azioni che abbiano provocato grave turbamento nella comunità e che rendano incompatibile la permanenza dell'ospite nella Comunità;
5. atti contrari alla morale e che violino le norme del codice civile e penale;
6. mancato pagamento, senza giustificato motivo, di n. 2 (due) rette mensili.

L'ospite a carico del quale sia stato adottato il provvedimento di dimissioni d'autorità non può essere riammesso in Comunità Alloggio o in Comunità Integrata.

Art. 25 - Riunione degli ospiti.

Il Coordinatore ha la possibilità di riunire gli ospiti, per trattare in modo cordiale e familiare argomenti di interesse comune, quali la spiegazione delle norme del regolamento, proposte ed

iniziative da prendere, chiarimenti a quesiti degli ospiti, ovviamente senza riferimenti a persone e sulle manchevolezze commesse.

DISCIPLINA GENERALE

Art. 26 - Disciplina del volontariato.

La collaborazione dei volontari (associazioni, studenti, privati cittadini, etc.) viene accettata, purché edotti dei compiti specifici cui vengono adibiti e si attengano alle norme del presente regolamento di cui devono prendere visione;

I volontari saranno iscritti in apposito registro e dovranno attenersi ai programmi e compiti loro assegnati, che saranno oggetto di specifici accordi scritti;

L'offerta di svolgere attività di volontariato dovrà risultare da apposita richiesta scritta. La prestazione volontaria non obbliga la società-gestore ad alcun impegno economico, salvo eventuali rimborsi spese.

I volontari potranno interrompere la loro collaborazione quando lo riterranno più opportuno, dandone avviso al Coordinatore.

Art. 27 - Accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

La Società o la Cooperativa concessionaria della struttura e quanti collaborino con essa, l'anziano ed i loro familiari devono prendere visione del regolamento, accettare e rispettare tutte le norme in esso contenute.

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e verrà considerato abrogativo di tutte le norme contenute in precedenti Regolamenti Comunali disciplinanti la materia, in particolare, il regolamento di funzionamento della Comunità Alloggio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2006 e ss.mm.ii..